



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it . P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

CAPITOLATO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE". MESI 26 DAL 2.5.2016 AL 30.6.2018

CIG 6656535A72



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it . P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

ART. 1 OGGETTO

1. L'oggetto della gara è l'affidamento, mediante procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo B come da atto di indirizzo della Giunta dell'Unione n. 18 del 29.3.2016, del servizio di supporto all'Ufficio Tributi associato dell'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale", di cui fanno parte i Comuni di Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Villachiera, per la durata di mesi 26, nell'attività di:

- Bonifica ed aggiornamento completo delle esistenti banche dati tributarie ICI/IMU, TASI e TARSU/TARES/TARI attraverso banche dati interne ed esterne agli enti, tra cui per esempio, le banche dati catastali, la conservatoria dei registri immobiliari, le dichiarazioni dei contribuenti e qualsiasi altra informazione a disposizione dei Comuni;
- Ricerca e recupero evasione ed elusione di ICI/IMU, TASI e TARSU/TARES/TARI accertabili in base alle normative di legge;
- Formazione degli accertamenti conseguenti al punto sopra specificato.

2. In particolare, entro i termini di decadenza previsti dall'art. 1 commi 161 e seguenti della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), dovranno essere elaborati e notificati gli avvisi di accertamento per omessa e/o infedele denuncia e si dovrà procedere alla riscossione volontaria. Per consentire una corretta emissione, dovrà essere sempre verificata la fondatezza della pretesa impositiva.

3. Per svolgere le specifiche attività di supporto all'Ufficio Tributi, oggetto del presente capitolato, sono richieste:

- l'iscrizione all'albo regionale nella sezione B delle cooperative sociali;
- l'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e altre entrate di Province e Comuni previsto all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm. o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997.

4. Le attività oggetto della gara sono espletate tramite i sistemi informatici usati dai Comuni, in particolare "Halley informatica" per quanto riguarda ICI/IMU/TASI/TARI.

5. Il soggetto aggiudicatario svolge il servizio sotto il controllo dell'Ufficio Tributi associato dell'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale" e deve essere pienamente operativo dalla data di sottoscrizione del contratto.

6. L'affidamento consiste, in sintesi, nelle seguenti attività:

- Verifica e formazione banca dati ICI/IMU e TASI
- Verifica e formazione banca dati TARSU/TIA/TARES/TARI
- Recupero dell'evasione
- Postalizzazione dei tributi
- Perequazione catastale
- Contenzioso.

7. Per svolgere in collaborazione con l'Ufficio tributi le attività oggetto del capitolato, l'affidatario deve garantire la presenza presso i Comuni dell'Unione BBO di personale appartenente alla cooperativa, per il monte ore settimanale di seguito elencato, con orari da concordarsi:

Comune di Lograto	6 ore settimanali
Comune di Longhena	3 ore settimanali
Comune di Maclodio	4 ore settimanali
Comune di Orzinuovi	12 ore settimanali
Comune di Orzivecchi	5 ore settimanali
Comune di Villachiera	4 ore settimanali.



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it . P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

ART. 2 IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO AFFIDATO

1. L'affidamento del servizio avrà durata di mesi 26 a decorrere dal 2.5.2016 e fino al 30.6.2018.
2. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/2006, il valore complessivo stimato del servizio è pari a 197.525,00 calcolato come segue:

- verifica e formazione banche dati tributarie	euro 65.000,00
- recupero dell'evasione	euro 112.000,00
(pari al 28% sul riscosso stimato di euro 400.000,00)	
- elaborazione e stampa avvisi tributari	euro 8.400,00
(n. 12000 buste x euro 0,70)	
- recapito avvisi tributari	euro 7.125,00
(n. 7500 buste x euro 0,95)	
- contenzioso	euro 5.000,00
3. La percentuale offerta per il "recupero dell'evasione" è calcolata sulle somme recuperate effettivamente riscosse, comprensive di sanzioni ed interessi.

ART. 3 VERIFICA E FORMAZIONE BANCA DATI ICI/IMU e TASI

1. La banca dati ICI/IMU e TASI deve contenere tutte le informazioni presenti:
 - in catasto
 - in conservatoria dei registri immobiliari
 - dichiarazioni ICI/IMU e TASI
 - versamenti ICI/IMU e TASI
 - accertamenti ed atti emessi.
2. Gli oggetti di imposta (immobili) presenti sul territorio dei Comuni devono essere presenti nel software in uso agli uffici tributi così come i soggetti passivi (possessori ed utilizzatori per i periodi di occupazione) devono essere presenti in banca dati.
3. Gli immobili ed i soggetti passivi devono essere aggiornati in banca dati anche nel caso di esenzioni di imposta, previste per legge o per regolamento.
4. L'analisi delle posizioni contributive può prevedere anche l'invio di questionari ai contribuenti.
5. La banca dati ICI/IMU e TASI è gestita tramite i software in uso presso i Comuni.
6. La cooperativa deve rendicontare annualmente, mediante reportistica, l'attività di cui al presente articolo e relativamente alla banca dati di ogni singolo Comune.

ART. 4 VERIFICA E FORMAZIONE BANCA DATI TARSU/TIA/TARES/TARI

1. La banca dati TARSU/TIA/TARES/TARI deve contenere tutte le informazioni presenti:
 - in catasto
 - in anagrafe
 - in Camera di Commercio
 - utenze elettriche
 - utenze gas metano
 - utenze acquedotto
 - cessioni di fabbricato.
2. Le superfici tassabili presenti sul territorio comunale devono essere presenti in banca dati, identificate catastalmente, e collegate a tutti i contribuenti soggetti passivi.



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it . P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

3. L'analisi delle posizioni contributive può prevedere anche l'invio di questionari ai contribuenti.
4. La banca dati TARSU/TIA/TARES/TARI è gestita tramite i software in uso presso i Comuni.
5. La cooperativa deve rendicontare annualmente, mediante reportistica, l'attività di cui al presente articolo e relativamente alla banca dati di ogni singolo Comune.

ART. 5 RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Nelle fasi di costruzione delle banche dati ICI/IMU - TASI e TARSU/TARES/TARI è analizzata la situazione tributaria con conseguente verifica della correttezza di dichiarazioni/versamenti dei contribuenti, con riferimento alle norme ed ai regolamenti per gli anni non caduti in prescrizione (come da Legge Finanziaria 2007, art. 1 commi 161 e seguenti).
2. Il controllo delle dichiarazioni relative all'ICI/IMU e TASI per tutti i soggetti prevede le seguenti operazioni:
 - verifica delle dichiarazioni ICI/IMU e TASI rispetto alle informazioni di provenienza catastale e conservatoria, anagrafica, concessioni edilizie, piani regolatori, anagrafe tributaria, visure camerali, utenze;
 - aggiornamento dei dati rilevati e discordanti, oppure omessi dal contribuente;
 - aggiornamento della banca dati;
 - verifica dei versamenti dei contribuenti oggetto di indagine;
 - emissione dei provvedimenti di accertamento, su modelli concordati con l'Ufficio Tributi;
 - notifica dei provvedimenti (a carico dei Comuni);
 - predisposizione degli atti di autotutela (rettifiche ed annullamenti) per rispondere al contribuente richiedente entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza;
 - assistenza allo sportello agli utenti che hanno ricevuto un provvedimento.
3. Il controllo delle dichiarazioni relative a TARSU/TIA/TARES/TARI per tutti i soggetti prevede le seguenti operazioni:
 - incrocio dei dati anche con ICI/IMU/TASI, cessioni di fabbricato e precedenti emissioni tarsu;
 - verifica presso il contribuente delle superfici (solo per le unità produttive con rifiuti speciali o con aree esterne utilizzate per la produzione);
 - iscrizione d'ufficio delle superfici accertate;
 - emissione provvedimenti di accertamento;
 - notifica dei provvedimenti (a carico dei Comuni);
 - predisposizione degli atti di autotutela (rettifiche ed annullamenti) per rispondere al contribuente richiedente entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza;
 - assistenza allo sportello agli utenti che hanno ricevuto un provvedimento.
4. L'attività di "recupero evasione" è gestita tramite i software in uso presso i Comuni.
5. Gli avvisi di accertamento prodotti dall'affidatario del servizio sono notificati ai contribuenti previo controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Tributi entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo.
6. Rispetto a quanto stabilito all'art. 1 comma 7, nei periodi di maggiore carico di lavoro potrà essere richiesto di intensificare le ore presso i Comuni, sempre in accordo con l'Ufficio Tributi associato.
7. I Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale" privilegiano metodologie di ricerca dell'evasione di tipo "non invasivo", attraverso l'utilizzo di dati a disposizione delle Amministrazioni, nonché di eventuali altre banche dati che il soggetto aggiudicatario ha a disposizione, affinché sia consentita l'individuazione del potenziale evasore con il minore margine di errore possibile.



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it . P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

ART. 6 PEREQUAZIONE CATASTALE

1. Nell'ambito di quanto previsto all'art. 5 "Recupero dell'evasione", e nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, si procede con l'intervento di revisione catastale ai sensi della Legge Finanziaria n. 311/2004, e con riferimento alle norme definite dall'Agenzia del Territorio, con lo scopo di ottenere il recupero di risorse a favore dei Comuni tramite un incremento del valore imponibile ai fini ICI/IMU.
2. In base alla normativa sono oggetto dell'attività di perequazione catastale:
 - immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto;
 - immobili di proprietà privata accatastati ma con classamento non più coerente:
 - a. per intervenute variazioni edilizie;
 - b. per variazione della destinazione d'uso;
 - c. per perdita delle caratteristiche di esenzione.
3. L'attività è svolta mediante consultazione delle banche dati a disposizione dei Comuni, reperimento dell'ultima cartografia aerofotogrammetria, reperimento della cartografia catastale aggiornata.
4. E' prevista la convocazione del cittadino per l'analisi della posizione apparentemente irregolare. L'obiettivo è la regolarizzazione spontanea della pratica, evitando se possibile il sopralluogo.
5. Se necessario, verrà organizzato sopralluogo presso gli edifici, per verificare la situazione di fatto degli immobili e il loro stato di consistenza e di degrado.
6. Per ogni sopralluogo deve essere compilata scheda riepilogativa contenente: identificazione degli immobili su base aerofotogrammetrica e catastale, indirizzo, soggetti interessati, documentazione reperita durante il sopralluogo.
7. La gestione dell'iter di accatastamento prevede l'avvio dei procedimenti previsti per legge (comma 336 Legge 311/2004) e definiti nel dettaglio dall'Agenzia del Territorio: iscrizione contribuenti e unità catastali, comunicazione agli interessati, gestione sportello, gestione comunicazioni telematiche con l'Agenzia.
8. Per le posizioni contributive gestite tramite procedura sopra descritta, alla cooperativa è riconosciuto l'1% della differenza di valore catastale dei fabbricati. Il valore catastale è calcolato con riferimento alle rendite rivalutate di cui all'art. 52 comma 4 del DPR n. 131/1986, al DM 14.12.1991, all'art. 13 comma 4 del D.L. 201/2011 e successive modifiche.

ART. 7 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TRIBUTI (IMU, TASI)

1. Il servizio prevede:
 - definizione dei modelli di stampa da inviare ai contribuenti, compresi eventuali modelli di pagamento
 - invio del flusso di dati da elaborare e stampare sul modello concordato
 - elaborazione dei dati
 - documenti fac-simile che l'ufficio tributi comunale deve visionare per l'approvazione definitiva
 - stampa dei documenti
 - piegatura e imbustamento
 - recapito.

La cooperativa svolge le fasi elencate in 10 giorni lavorativi.

2. Il servizio di recapito è attivato su richiesta dei singoli Comuni. A tale servizio facoltativo e aggiuntivo, alla cooperativa è riconosciuto il rimborso per ogni busta recapitata, come da offerta economica.



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it . P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

ART. 8 MEDIAZIONE E CONTENZIOSO

1. Il servizio prevede la predisposizione degli atti della mediazione e del contenzioso, garantita per n. 5 pratiche. La cooperativa deve provvedere alla formazione di tutti gli atti inerenti l'intera istruttoria della mediazione e/o contenzioso tributario (es. supporto legale, controdeduzioni, memorie, ricorso in secondo grado) ad eccezione della delibera a resistere, di competenza dell'Ufficio Tributi.
2. Il fascicolo completo di tutti gli atti di cui al punto 1 dovrà essere consegnato all'Ufficio Tributi con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza per la costituzione in giudizio.
3. Per le pratiche eccedenti il n. di 5, sono riconosciuti alla cooperativa:
 - mediazione/contenzioso con valore fino ad euro 20.000,00 euro 600,00/contribuente (iva esclusa)
 - contenzioso con valore superiore ad euro 20.000,00 euro 900,00/contribuente (iva esclusa).
 - presenza in pubblica udienza (a richiesta) euro 250,00.
4. Sono rimborsate le spese vive, come da documentazione presentata dalla cooperativa.

ART. 9 OBBLIGHI DEI COMUNI

1. I Comuni dell'Unione BBO si impegnano a mettere a disposizione ogni dato reperibile, necessario e utile all'attività in oggetto.
2. I Comuni si attivano anche presso amministrazioni statali e/o altri enti per facilitare l'acquisizione dei dati, anche informatici, ed altre informazioni utili per l'espletamento delle attività in oggetto.
3. Ai fini dell'organizzazione del servizio, rimangono a carico dei Comuni:
 - banche dati inerenti la verifica dei soggetti e degli immobili;
 - locali presso il Municipio;
 - strumentazione informatica;
 - collegamenti telematici e telefonici;
 - materiali di consumo, software e hardware necessari;
 - costi di recapito e di notifica.

ART. 10 OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

1. La cooperativa ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso ed alle norme del presente capitolato tecnico.
2. La cooperativa deve, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, designare un coordinatore a cui l'Ufficio tributi associato si rivolgerà per tutte le necessità relative all'espletamento del servizio. In caso di assenza o impedimento, dovrà individuare un sostituto e comunicare tempestivamente il nominativo all'Ufficio tributi associato.
3. È fatto obbligo al coordinatore di rapportarsi direttamente con il Responsabile dell'Ufficio Tributi associato o, in sua assenza, con altro personale dell'Ufficio Tributi associato, per la risoluzione dei problemi che dovessero insorgere circa l'espletamento ottimale del servizio. Nel dettaglio il coordinatore è obbligato:
 - a relazionare, entro 5 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, circa le operazioni svolte e le metodologie eseguite;



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it . P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

- a comunicare immediatamente all'Ufficio Tributi associato ogni evenienza o emergenza che si verifichi nella conduzione delle prestazioni affidate e che renda necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- a partecipare (eventualmente con i collaboratori) alle riunioni bimestrali;
- a trasmettere all'Ufficio Tributi associato, al termine di ogni anno d'attività, un rapporto sull'andamento del servizio, sulle attività svolte, sui problemi rilevati, con l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali modifiche da apportare in ordine alle previsioni di emissione di avvisi di accertamento e delle correlate riscossioni.

4. La cooperativa è tenuta ad eseguire il servizio affidatogli con la massima cura e diligenza, nel pieno e puntuale rispetto del presente Capitolato, secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, assicurando permanentemente la continuità del servizio.

5. La cooperativa si impegna ad adottare misure tali da garantire la corretta gestione della documentazione trattata ed il rispetto delle norme vigenti in materia di dati personali, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003; è tenuta, in solido con i suoi dipendenti, ad assicurare la riservatezza sul contenuto dei documenti di cui abbia preso cognizione durante l'espletamento del servizio ed è obbligata a consegnare ai Comuni, alla scadenza del contratto, tutta la documentazione che l'impresa stessa ha redatto in ragione del servizio affidatole o che le è stata fornita dall'Ente appaltante. Qualsiasi dato relativo all'attività oggetto del presente capitolato comunque venuto a conoscenza della cooperativa, non può essere comunicato o divulgato a terzi, né può essere in alcun modo utilizzato da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori all'attività della stessa, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

6. La cooperativa non potrà conservare copia di dati e programmi dei Comuni appartenenti all'Unione BBO, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto. Tutti i dati pertinenti agli archivi tributari e agli archivi esterni consultati durante l'attività del servizio sono da considerarsi strettamente riservati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con ogni conseguenza civile e penale in caso di inosservanza.

7. È obbligo dell'aggiudicatario predisporre adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed è tenuto inoltre ad osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed anti-infortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

ART. 11 PERSONALE

1. La cooperativa si impegna ad organizzare l'attività lavorativa impiegando persone in condizione di svantaggio, anche segnalate dall'Ente, come previsto dall'art. 4 della Legge n. 381/1991.

2. E' fatto obbligo attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria "Contratto nazionale di lavoro delle Cooperative sociali" e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo ove si svolge il servizio.

3. La cooperativa adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008.

4. Il personale impiegato dal soggetto aggiudicatario deve essere a conoscenza della vigente normativa tributaria e sanzionatoria in materia di ICI/IMU, TASI, TARSU/TIA/TARES/TARI con particolare riferimento ai Regolamenti comunali in materia ed al Regolamento per l'accertamento con adesione (se approvato).

5. Le attività in cui si articola il servizio devono essere svolte utilizzando anche il personale di cui al comma 1, garantendo la competenza, l'esperienza e la capacità professionale. Gli addetti al servizio devono infatti essere adeguatamente formati, qualificati e comunque idonei allo



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it . P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

svolgimento dell'incarico. Devono essere previsti adeguata formazione e aggiornamento professionale, almeno a cadenza annuale.

6. Il personale impiegato, per qualsiasi questione di natura organizzativa ed interpretativa, dovrà rapportarsi con il coordinatore di cui all'art. 10 comma 2.

7. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato dall'Unione e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, a quanto stabilito, per quanto applicabile, nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e dell'ente presso il quale svolgono la propria attività.

8. Qualora l'Unione BBO ritenga che un addetto sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro soggetto.

9. Alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario si impegna a fare quanto necessario affinché il passaggio della gestione al nuovo affidatario avvenga con la massima efficacia e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

ART. 12 MONITORAGGIO

1. L'andamento del servizio verrà monitorato tramite appositi incontri, a cadenza bimestrale, con personale dell'Ufficio Tributi associato.

2. Oggetto degli incontri sarà:

- la verifica della fase di avanzamento del servizio rispetto ai principali obiettivi prefissati mediante appositi indicatori di progetto (ad esempio: valore degli atti emessi, valore degli atti validi, valore degli atti annullati, somme effettivamente riscosse, ecc.) che dovranno essere bimestralmente aggiornati dalla cooperativa ed inviati all'Ufficio Tributi con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione. I singoli indicatori di progetto verranno individuati di comune accordo con il soggetto aggiudicatario del servizio;
- l'analisi delle principali problematiche (organizzative, logistiche, informatiche, ecc.) che emergono durante l'attività di recupero ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI o che ne ostacolano il regolare svolgimento;
- la proposizione e condivisione di eventuali modifiche migliorative all'espletamento del servizio.

ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, la cooperativa dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e per un importo pari al 10% del valore contrattuale. La cauzione, che verrà svincolata solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie, è prestata a garanzia di ogni adempimento della cooperativa assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà dell'Unione BBO di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio.

2. La garanzia fideiussoria, prestata con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Unione BBO.

3. Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte dell'Unione, la cooperativa deve provvedere al reintegro entro trenta giorni.



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it . P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

4. In caso di mancato reintegro l'Unione BBO, previa messa in mora della cooperativa, avrà la facoltà di recedere dal contratto. Resta salvo per l'Unione BBO l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Unione BBO.

ART. 14 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, la cooperativa si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine si impegna:

- a comunicare all'Unione BBO gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori/al servizio/alla fornitura, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ed a trasmettere all'Unione BBO l'elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;
- ad informare immediatamente l'Unione BBO e la Prefettura - Ufficio territoriale di Governo - della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto.

2. Il contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'Unione BBO dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza il tramite di banche o della società Poste Italiane Spa.

ART. 15 PENALITA'

1. In caso d'inadempienze e tenuto conto della gravità delle infrazioni eventualmente accertate e notificate, l'Unione BBO applicherà una penale da notificarsi all'aggiudicatario/cooperativa nei termini e nei modi di legge, come di seguito specificato:

- per la mancata organizzazione del servizio entro il termine previsto dall'art. 1 comma 5, sarà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo; se poi non avvenisse ancora entro 90 giorni dalla data di decorrenza prevista, l'Unione BBO si riserva la possibilità della risoluzione del contratto, previa diffida;
- per la mancata predisposizione dei provvedimenti dovuti nei termini previsti dalla legge e/o dai regolamenti comunali (ad esempio predisposizione di provvedimenti di annullamento, di riduzione, di costituzione in giudizio, ecc.) sarà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

2. Per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato, nonché alle disposizioni dell'Unione BBO, saranno applicate penali da un minimo di € 200,00 (euro duecento/00) a un massimo del 20% (venti per cento) del deposito cauzionale.

3. Gli inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, saranno contestati per iscritto dall'Unione BBO all'aggiudicatario, mediante lettera raccomandata A/R, per il tramite del suo Rappresentante. Questi dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni all'Unione BBO, nel termine massimo di 10 giorni solari dalla data di ricezione della stessa



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it . P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Unione BBO, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

4. Le penalità sono comminate con semplice lettera raccomandata oppure posta elettronica certificata, ovvero altra forma equivalente, da notificarsi all'aggiudicatario che ne firma/attesta ricevuta ed è tenuto a versare l'importo alla Tesoreria dell'Unione BBO nel termine di giorni 30 dalla notifica.

5. Qualora la cooperativa, nel termine stabilito, non esegua il versamento di cui al precedente periodo, l'Unione BBO è autorizzata ad operare equivalente prelievo sulla cauzione definitiva.

6. l'Unione BBO ha facoltà, oltre all'applicazione della penale, di agire per il risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali di cui all'art. 15, ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. cancellazione dall'albo dei concessionari;
2. recidiva nell'inosservanza degli obblighi previsti dal capitolato;
3. non aver prestato o adeguato la cauzione definitiva stabilita nel capitolato;
4. aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
5. interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi accertati dagli uffici;
6. grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante;
7. impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la cooperativa appaltatrice e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legislazione vigente;
8. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Unione BBO;
9. inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
10. cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in quanto non autorizzato;
11. cessione di azienda, fallimento, ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'affidataria stessa;
12. violazione dell'obbligo di permettere ad Unione BBO di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
13. grave danno all'immagine delle Amministrazioni Comunali;
14. reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti dal capitolato e dal contratto, almeno tre gravi violazioni contemplate al precedente art. 15 "Penalità", ovvero ogni altra circostanza che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto secondo i termini dell'art. 1453 del codice civile.

2. La risoluzione diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Unione BBO darà per iscritto all'affidataria presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione dà diritto all'Unione BBO a rivalersi su eventuali crediti dell'affidataria nonché sulla cauzione definitiva prestata. La risoluzione dà, altresì, diritto all'Unione BBO di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'affidataria con addebito ad essa del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

ART. 17 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che non potrà essere definita bonariamente fra la cooperativa e l'Unione BBO, sarà deferita alla giurisdizione ordinaria, competente il Foro di Brescia.



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it . P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

ART. 18 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietato cedere il contratto od attribuire ad altri soggetti il servizio nella forma di subappalto, anche in forma parziale.

ART. 19 CLAUSOLA DI "PANTOUFLAGE"

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

ART. 20 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La cooperativa è obbligata alla stipulazione del contratto nei termini di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, che sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale e pertanto il legale rappresentante dell'aggiudicatario dovrà essere munito di firma digitale. Qualora, senza giustificativi motivi, esso non adempia a tale obbligo, l'Unione BBO potrà dichiararne la decadenza.

2. La cooperativa sarà tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro).

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non risultante nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti comunali vigenti.